



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo  
Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo

**IL DIRIGENTE**

**VISTA** l'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06/05/2022 recante *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*;

**VISTO** l'art. 6 della medesima ordinanza, disciplinante i *“requisiti generali di ammissione e condizioni ostative”* e , in particolare, il comma 4 secondo cui *“Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo”*;

**VISTO** l'art. 7, comma 4 , dell'O.M. n. 112 del 2022 in cui si legge che *“Nell'istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara [...] i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati”* (lett. e) e *“i titoli valutabili di cui alle tabelle allegate alla presente ordinanza”* (lett. f);

**TENUTO CONTO** che il successivo comma 8 dell'art. 7 dell'O.M. n. 112 del 2022 statuisce che *“L'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie”*;

**VISTO** l'art. 7 , comma 11, dell'O.M. n. 112 del 2022 secondo cui *“È ammessa, esclusivamente, la dichiarazione di requisiti e titoli di cui l'aspirante sia in possesso entro la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui all'articolo 3, comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 4, lettera e)”*;

**VISTO** l'art. 8 dell'O.M. n. 112 del 2022 concernente *“valutazione dei titoli”*, in particolare il comma 5 secondo cui *“Gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni”* e il successivo comma 6 ove si legge che *“In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria”* ;

**TENUTO CONTO** che ai sensi dell'art. 8, comma 7, dell'O.M. n. 112 del 2022 *“L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate”*;

**VISTA** la nota ministeriale n. 18095 dell'11/05/2022 recante *“O.M. n. 112 del 6 maggio 2022. Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo. Avviso apertura funzioni telematiche per la presentazione telematica delle istanze”*;

**VISTE** le note prot. n. 5254 del 13/06/2022 e prot. n. 6825 del 25/07/2022 con le quali si è proceduto ad individuare le scuole per la valutazione delle domande del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo;

**TENUTO** conto che in data 1 agosto 2022 con provvedimento prot. n. 7114 sono state pubblicate le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della Provincia di Teramo , posto comune e sostegno, del personale di ogni ordine e grado e del personale educativo valevoli per il biennio 2022/23 e 2023/24;

**CONSIDERATO** che con provvedimento prot. n. 8849 del 26/08/2022 sono state pubblicate sul sito web istituzionale dell'Amministrazione le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) definitive;

**ESAMINATE** le dichiarazioni degli aspiranti inseriti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la provincia di Teramo , in particolare relativamente al titolo di accesso;

**VISTO** il D.M. del 30 gennaio 1998 n. 39 recante *“ Testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica”*;

**VISTO** il D.M. n. 22 del 9 febbraio 2005 disciplinante *“Lauree specialistiche per l'insegnamento”*;

**VISTO** il D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016 recante *“Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”* , in particolare la Tabella A/1;

**VISTO** il D. M. n. 259 del 9 maggio 2017 recante *“Decreto di revisione e aggiornamento delle classi di concorso”* , in particolare la Tabella A;

**CONSIDERATO** che i corsi di *“chitarra jazz”* , *“canto jazz”* e *“batteria e percussioni jazz”* , attivati a decorrere dall'anno accademico 2018/2019 in via sperimentale presso il Conservatorio Statale di Musica *“ Alfredo Casella”* di L'Aquila e accreditati con provvedimento prot. n. 2146 del 08/08/2018 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca – Direzione Generale per lo studente , lo sviluppo e l'internazionalizzazione

della formazione superiore , non trovano riscontro nelle tabelle ministeriali che identificano i titoli di studio richiesti per l'accesso alle varie classi di concorso;

**VISTO** il provvedimento prot. n. 8771 del 25/08/2022;

## **DECRETA**

**Art. 1** L'annullamento in autotutela del provvedimento prot. n. 8771 del 25/08/2022 , ai sensi dell'art. 21nonies della legge n. 241/1990, in quanto affetto da vizi di legittimità;

**Art. 2** Conseguentemente gli aspiranti candidati sottoelencati sono da considerarsi **INCLUSI** a pieno titolo nelle graduatorie di I fascia e/ o II fascia relativamente alle classi di concorso di relativo inserimento ovvero:

- DI ROCCO PAOLO , C.F. DRCPLA89R18L103S è iscritto a pieno titolo nella classe di concorso A030;
- DIAZ GONZALEZ MARTIN SEGUNDO, C.F. DZGMTN75M15Z600Z, è iscritto a pieno titolo nelle classi di concorso A029 e A030;
- APPICCIAFUOCO ILENIA , C.F. PPCLNI84B47L103U, è iscritto a pieno titolo nelle classi di concorso A029 e A030;
- DI GIUSEPPE DAVIDE, C.F. DGSDVD94B20I348D, relativamente alla classe di concorso A030;
- CUPAILOLO ANTONIO, C.F. CPLNTN93B02L103H, relativamente alla classe di concorso A030;

**Art 3** D'altro canto, gli aspiranti candidati sottoelencati sono **ESCLUSI** dalle graduatorie di I fascia e/ o II fascia relativamente alle classi di concorso di relativo inserimento in quanto in possesso di titoli di accesso non idonei/non validi;

- APPICCIAFUOCO ILENIA , C.F. PPCLNI84B47L103U, relativamente alle classi di concorso A053 e A064;
- DI GIUSEPPE DAVIDE, C.F. DGSDVD94B20I348D, relativamente alla classe di concorso AI56;
- CUPAILOLO ANTONIO, C.F. CPLNTN93B02L103H , relativamente alle classi di concorso A053, A064, AB56;
- Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento vigente.

**IL DIRIGENTE**  
**Massimiliano Nardocci**

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell'Amm.ne Digitale e normativa connessa

Ai singoli interessati  
Alle Istituzione Scolastiche della Provincia LORO SEDI  
Alle Organizzazioni Sindacali Provincia di Teramo LORO SEDI  
All' Albo SEDE